

- i ricorrenti (...), docenti presso (...) come titolari di religione e di fisica in numerose classi, lamentano – con riferimento all'a.s. 2013/2014 – di aver presenziato ai consigli di classe ordinari e straordinari per numerose ore oltre il limite delle 40 ore annue, senza averne ricevuto il pagamento, e chiedono la condanna del Ministero al pagamento del corrispettivo delle ore eccedenti, pari ad € 2.358,68 per (...), ad € 529,32 per (...) e ad € 1.110,68 per (...);

- il convenuto MIUR si è costituito affermando che il limite di 40 ore annue indicato dal CCNL è derogabile ove non ne sia possibile il rispetto, atteso il numero di classi assegnate a ciascun docente, ed ha concluso per il rigetto del ricorso contestando la domanda anche nel quantum;

- deve ritenersi incontroverso, in quanto ammesso o non espressamente contestato dal Ministero convenuto, che nell'a.s. 2013/2014 i tre ricorrenti (...) titolare in 19 classi, (...) in 8 classi, (...) in 20 classi) siano stati impegnati in consigli di classe ordinari o straordinari rispettivamente per 100 ore e 45 minuti, 57 ore e 55 minuti, 80 ore e 21 minuti;

- la partecipazione dei docenti ai consigli di classe (organi collegiali composti dai docenti di ogni singola classe, ai sensi dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 297/1994) è prevista dall'art. 29 del CCNL del comparto scuola tra le attività funzionali all'insegnamento, ovvero (cfr. art. 29 comma 1) le attività costituite "da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi";

- oltre agli adempimenti individuali dovuti, disciplinati dall'art. 29 comma 2 (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti con le famiglie), vi sono attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, elencate al comma 3 della norma contrattuale, come segue: "a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti (...), fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati, secondo criteri

stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”;

- la fattispecie oggetto di causa rientra pertanto nel caso contemplato dalla lettera b) della disposizione sopra riportata; si osserva che per i docenti con il numero di classi inferiore o uguale a sei la norma contrattuale non pone alcun limite temporale, operando una valutazione presuntiva di adeguatezza, mentre per i docenti con numerose classi pone un limite temporale agli "oneri di servizio", di cui la programmazione dei consigli di classe dovrà tener conto;

- può ritenersi che la retribuzione mensile dei docenti sia finalizzata alla remunerazione delle ore contrattuali di insegnamento e dell'attività complementare e funzionale alla funzione docente come definita all'art. 29 C.C.N.L. (essendo previsto dall'art. 30 C.C.N.L. un trattamento separato per le ore eccedenti di insegnamento e le attività aggiuntive);

- nel caso oggetto di causa la programmazione dei consigli di classe, effettuata – deve ritenersi – dal dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti (sulla cui legittimità non rileva effettuare approfondimenti), non ha tenuto conto degli oneri di servizio dei ricorrenti, titolari di numerose classi, che sono stati impegnati per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo (nel caso della prof. (...) addirittura 100 ore); ne consegue una violazione della disposizione contrattuale che prevede una programmazione dei consigli di classe tale da evitare che i docenti con maggior numero di classi superino la soglia predeterminata;

- seppure possa convenirsi con il MIUR che tale limite non sia tassativo, e debba ritenersi che il docente chiamato ad impegnarsi oltre le 40 ore non possa sottrarsi, non può per contro ritenersi che il superamento di tale limite sia privo di conseguenze: la norma contrattuale impone alla programmazione di tenere conto della peculiare situazione dei docenti con numerose classi, e individua un limite all'impegno orario annuo da dedicare ai consigli di classe (limite da riproporzionare per i docenti part-time: cfr. circolare doc. 11 di parte ricorrente); le osservazioni sopra svolte circa la remuneratività della retribuzione mensile evidenziano come la partecipazione dei docenti titolari di più di sei classi ai consigli di classe oltre il limite della 40<sup>a</sup> ora, dovuto alla violazione delle disposizioni organizzative, non trovi adeguato corrispettivo nella retribuzione percepita;

- la richiesta datoriale al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva integra inadempimento contrattuale all'obbligo di limitare l'impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe; tale inadempimento espone la parte inadempiente all'obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite;

- in ricorso viene proposto un criterio di quantificazione della remunerazione, contestato dal Ministero, che non può essere condiviso, essendo improprio il richiamo alla retribuzione delle ore eccedenti ex art. 30 C.C.N.L. in quanto tale disposizione è espressamente riferita alle ore eccedenti di insegnamento, mentre l'impegno profuso dai ricorrenti è stato impiegato in attività diverse dalla docenza, e in particolare in attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 C.C.N.L.;

- l'art. 88 C.C.N.L. (Indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto) prevede al comma 2 lettera d) che il fondo d'istituto si faccia carico (oltre che delle attività relative alle esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione di cui al comma primo) anche – tra l'altro – delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, precisando che "esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in

quelle previste dall'art. 29, comma 3 – lettera a) del presente C.C.N.L. eccedenti le 40 ore annue. Per tale attività spetta un compenso nella misura stabilita nella Tabella 5";

- sebbene la disposizione appena riportata non comprenda espressamente anche le ore eccedenti le 40 annue prestate nelle attività di cui alla lettera b) dell'art. 29 comma 3 C.C.N.L., non può dubitarsi che la natura di tale prestazione rientri nelle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, ovvero nelle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 eccedenti i limiti dettati da tale norma, e quindi nelle attività destinate ad essere compensate a carico del fondo d'istituto nella misura stabilita dalla Tabella 5;

- quand'anche volesse ritenersi che le ore prestate in eccesso per la partecipazione ai consigli di classe non siano direttamente contemplate tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento di cui alla lettera d) dell'art. 88 comma 2, deve concludersi che la fattispecie non sia stata espressamente considerata dalle parti contrattuali, e che i valori portati dalla Tabella 5 possano comunque essere utilizzati in via interpretativa quale parametro dell'adeguata remunerazione delle prestazioni eccedenti rese dai ricorrenti;

- le domande possono quindi trovare accoglimento nella minor misura corrispondente al compenso orario di € 17,50 per ciascuna delle ore prestate oltre la 40ª nell'attività di partecipazione ai consigli di classe, quantificate come da verbale del 19/11/2015 in € 1.063,12 per (...) € 315,00 per (...) € 705,77 per (...);

- le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo (calcolata ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 in relazione ai valori medi per lo scaglione di riferimento), con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. (...);

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- condanna parte convenuta al pagamento in favore di (...) della somma di € 1.063,12, di (...) della somma di € 315,00, di (...) della somma di € 705,77, oltre interessi di legge;

- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 686,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. (...).

Il Giudice